



COMUNE DI SAN CRISTOFORO

Provincia di Alessandria

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14

OGGETTO: Modifica al regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani

L'anno **duemilaventi** il giorno **trenta** del mese di **settembre** alle ore **13:00** in videoconferenza a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID 19 si è riunito il Consiglio del Comune per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto, nelle persone dei signori:

Nr. d'ord.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	FERRARI Fabio	X	
2	POZZI Cristina	X	
3	TANCREDI Silvana	X	
4	BIORCI Alessandro	X	
5	TACCHINO Alessandro	X	
6	BIANCHI Luana Anna Rosa	X	
7	GHIO Elio	X	
8	DAMERI Camilla	X	
9	BAGNASCO Martina		X
10	GALLO Roberto		X
11	BIANCHI Andrea	X	

Totali presenti **9** e Totale Assenti **2**

Risultano, altresì presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio i Sigg. Ghio Monica e Brengi Stefano;

Partecipa alla seduta collegato in videoconferenza il Segretario Comunale Dott. FERRARIS GIAN FRANCO che ha accertato l'identità personale dei partecipanti presenti presso la sede comunale e collegati in videoconferenza, compresa la votazione, per appello nominale;

Il Sig. FERRARI FABIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che la legge 27/12/2013, n. 147, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito dal 1 gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della legge 27/12/2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione della componente tassa sui rifiuti (TARI);
- che ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27/12/2013, n. 147 *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;
- che a decorrere dal 1 gennaio 2019 è stato attivato nel Comune di San Cristoforo il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti secondo il modello gestionale previsto dal vigente Regolamento di gestione dei servizi di raccolta rifiuti ed è stato introdotto il sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, mediante misurazione puntuale della quantità di rifiuto urbano residuo - R.U.R. – prodotto nel territorio comunale di San Cristoforo;
- che il servizio è svolto dalla Società Econet S.r.l., affidataria, da parte del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese – CSR – quale Consorzio di bacino, del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati;

Dato atto che a decorrere dal 1 gennaio 2019:

- è stata istituita la tariffa rifiuti corrispettiva in luogo della TARI;
- l'applicazione della tariffa corrispettiva è disciplinata dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 28/02/2019;
- la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella società Econet S.r.l., soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di San Cristoforo, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013;

Visto il Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato, ai sensi all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 28/02/2019;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, che stabilisce, tra l'altro, il termine per approvare i regolamenti relativi ai tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, prevedendo che detti regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- l'art. 107, comma 2, del decreto legge 17/03/2020, n. 18, convertito nella legge 24/04/2020, n. 27, come modificato dall'art. 106, comma 3-bis, del decreto legge 19/05/2020, n. 34 convertito dalla legge 17/07/2020, n. 77, ha disposto il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

Valutato di apportare modifiche al Regolamento per l'istituzione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/02/2019, aggiungendo nell'art. 13 un ultimo comma che prevede l'applicazione della tariffa in misura ridotta nella parte fissa, ai locali diversi dalle abitazioni ed alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti in data 28/09/2020, ai sensi dell'art. 239, comma 2, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

Per i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche di cui sopra, con votazione resa in forma palese

DELIBERA

1. Di modificare il Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/02/2019, come segue:

- all'art. 13, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma 5:

5. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa, ai locali diversi dalle abitazioni ed alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.

La riduzione è riconosciuta nella misura del 60% se l'immobile è utilizzato per non più di 120 giorni nell'anno solare e del 30% se l'immobile è utilizzato per non più di 240 giorni nell'anno solare. La riduzione si applica se le condizioni sopra descritte risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Il contribuente interessato deve presentare apposita dichiarazione entro i termini e con le modalità stabilite dall'art. 20 del presente Regolamento a pena di decadenza.

2. Di dare atto che a seguito delle modifiche apportate nel precedente punto 1 il testo dell'articolo 13 del Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/02/2019, è quello risultante nell'Allegato A alla presente deliberazione;

3. Di dare atto che le modifiche del Regolamento approvate con la presente deliberazione hanno efficacia dal 01/01/2020;

4. Di stabilire che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13-bis del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214, per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Ferrari Fabio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Ferraris Gian Franco

PARERI

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione (art.49 del D.Lgs. n. 267/2000).
Lì, 30/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bianchi Raffaella

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art.49, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000).
Lì,30/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ODONE CARLA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio elettronico sul sito web istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.sancristoforo.al.it per giorni quindici naturali e consecutivi dalla data odierna.

Lì, 05/10/2020

SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Ferraris Gian Franco

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 30/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr Ferraris Gian Franco

COMUNE DI SAN CRISTOFORO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

**Regolamento per l'applicazione della
Tariffa Rifiuti corrispettiva per la copertura dei
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani**

....OMISSIS...

Art. 13 - Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La Tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile, del 30% per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica con produzione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica, secondo le modalità di cui al regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.
2. Tale riduzione è applicata su specifica richiesta dell'utente interessato, previa presentazione di apposito atto d'obbligo secondo lo schema-tipo predisposto dal Gestore, ed ha effetto dalla data in cui tale richiesta viene acquisita dal Gestore. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione di tale riduzione; in difetto il Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione della sanzione prevista per l'omessa comunicazione di variazione.
3. La riduzione della Tariffa di cui al comma 1) decade nel caso in cui non vengano rispettate le norme tecniche per la pratica del compostaggio domestico previste dal Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani e/o dagli appositi regolamenti comunali che normano la materia.
4. Le utenze non domestiche che si avvalgono del servizio pubblico per il conferimento continuativo della totalità dei rifiuti assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali, possono richiedere l'attribuzione della classe di superficie immediatamente inferiore a quella effettiva ai fini del calcolo della quota fissa. Tale attribuzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione di apposita convenzione.
5. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa, ai locali diversi dalle abitazioni ed alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente. La riduzione è riconosciuta nella misura del 60% se l'immobile è utilizzato per non più di 120 giorni nell'anno solare e del 30% se l'immobile è utilizzato per non più di 240 giorni nell'anno solare. La riduzione si applica se le condizioni sopra descritte risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Il contribuente interessato deve presentare apposita dichiarazione entro i termini e con le modalità stabilite dall'art. 20 del presente Regolamento a pena di decadenza.